

CORONAVIRUS

D.L. 17 MARZO 2020

VADEMECUM



Premessa

Di seguito troverete le prime indicazioni emerse dalla lettura del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, le stesse non sono esaustive ma passibili di modifiche interpretative che sono in corso da parte degli organi competenti.

Pensiamo, che sia comunque uno strumento utile al fine di informare sulle novità che interessano i sanitari.
Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata

D.L. 17 MARZO 2020



LAVORO STRAORDINARIO

Art. 1 comma 1

prevede l'incremento del fondo per le condizioni di lavoro e incarichi al fine di remunerare le prestazioni di **lavoro straordinario**; il comma 3 prevede l'incremento di spesa di ulteriori 100 milioni per le assunzioni di personale sanitario già previste dal decreto-legge 9 marzo 2020, 14.



POSTI LETTO

Art. 3

incremento dei posti letto di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive anche ricorrendo all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati; possibilità da parte delle regioni di chiedere alle strutture private, che devono mettere a disposizione, ulteriore personale sanitario, locali e apparecchiature fino alla fine dell'emergenza.



POSTI LETTO

Art. 4

Le Regioni sono autorizzate, in deroga all'accreditamento, ad attivare aree sanitarie per la gestione dell'emergenza.



Dispositivi Protezione Individuale

Art. 5

Incentivi a chi produce i DPI
che “sono forniti in via prioritaria
ai medici e agli operatori sanitari
e sociosanitari”.



Dispositivi Protezione Individuale

Art. 6

**Il Capo della protezione civile
può procedere alla requisizione
di presidi sanitari a soggetti
pubblici o privati, per far fronte
all'emergenza.**



ARRUOLAMENTO

Art. 7

arruolamento con ferma
di 1 anno per 200 infermieri con
il grado id maresciallo.

D.L. 17 MARZO 2020



ASSUNZIONI

Art. 10

Assunzione temporanea di
100 infermieri presso l'INAIL



PENSIONAMENTI

Art. 12

Per la durata dell'emergenza le Aziende possono trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario e gli OSS in deroga al collocamento in quiescenza.



RICONOSCIMENTO LAUREE

Art. 13

E' consentito l'esercizio temporaneo della professione sanitaria anche chi ha conseguito un titolo all'estero in deroga ad alcune norme di legge. La richiesta va inoltrata alle regioni che possono procedere al reclutamento.



Dispositivi di Protezione Individuale

Art. 15

si possono produrre
mascherine in deroga alle
vigenti disposizioni.



Dispositivi di Protezione Individuale

Art. 16

per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza di un metro sono considerati DPI “le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”. Gli individui possono utilizzare le mascherine filtranti prive di marchio CE.



FONDO SANITARIO

Art. 18

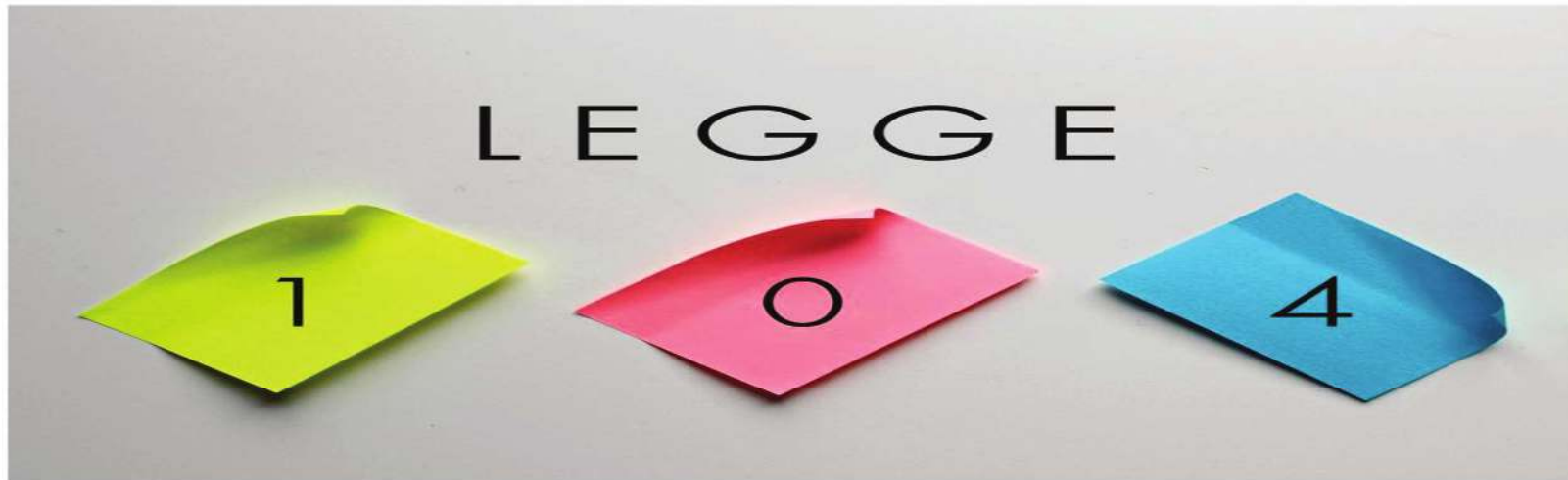
Il Fondo sanitario nazionale è incrementato per il solo 2020 di 1 miliardo e 410 milioni.



Congedo Parentale

Art. 23

A partire del 5 marzo, quindi retroattivamente, per i lavoratori (madre o padre) del **settore privato** e per la durata della sospensione dei servizi educativi e didattici, che hanno **figli di età non superiore ai 12 anni**, hanno diritto a un congedo parentale complessivo di **15 giorni** (cumulativi, frazionabili, non fruibili contemporaneamente da due genitori che lavorano), pagato al 50%, a patto che nel nucleo familiare un genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o sia disoccupato o non lavoratore. Se il figlio è un disabile non si applica il limite di età. Per i genitori di figli compresi tra i 12 e i 16 anni che si assentano da lavoro nel periodo di chiusura delle scuole, senza retribuzione né contribuzione figurativa, non è possibile il licenziamento. Il congedo va richiesto al datore di lavoro attraverso il sito dell'INPS. In alternativa al congedo è previsto un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro a patto che entrambi i genitori lavorino, erogato attraverso il "libretto famiglia". Le modalità operative sono a carico dell'INPS. Il pagamento avviene nel rispetto del limite di spesa di 1 miliardo e 261 milioni.



LEGGE 104/92

Art. 24

I permessi di cui **all'art. 33, comma 3, della legge 104/92** sono 3 al mese ai quali si aggiungono ulteriori 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (per un totale di 18 giorni nei due mesi). Il beneficio di questi ulteriori complessivi 12 giorni, per il solo personale sanitario, è riconosciuto “compatibilmente con le esigenze organizzative” delle aziende ed enti del SSN impegnate nell'emergenza e del comparto sanità. Non viene messo in discussione il diritto consolidato per legge (i 3 giorni) in questa situazione emergenziale e temporanea.



Congedo Parentale

Art. 25

I benefici di cui all'art. 23 si applicano ai dipendenti pubblici, le modalità di fruizione e l'erogazione dell'indennità sono a carico delle Aziende. Comma 3: per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri tecnici di laboratorio e radiologia, OSS, in alternativa al congedo, il bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting è elevato a 1.000 euro. La richiesta del bonus va fatta telematicamente attraverso il sito dell'INPS. I benefici saranno concessi nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro, superato il quale le domande saranno respinte.

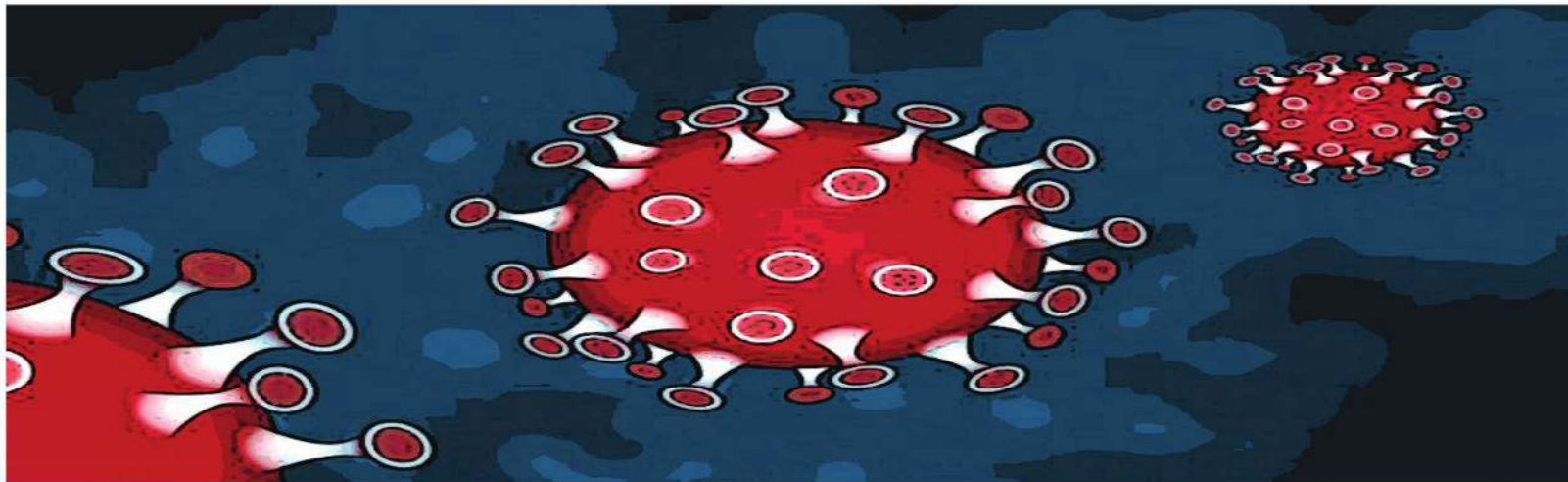


QUARANTENA

Art. 26

Per il settore privato, il periodo di quarantena o isolamento fiduciario è considerato malattia ai fini economici e non concorre al periodo di comportamento.

È necessario il certificato del medico curante e il riconoscimento avviene nel limite di spesa di 130 milioni. **Fino al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati** a cui è riconosciuta la gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o chi è in condizione di rischio certificata derivante da immunosoppressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.



QUARANTENA

Art. 42

per chi ha contratto il virus in occasione di lavoro deve farselo certificare dal medico che compilerà il modulo INAIL. Le prestazioni Inail sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.



PREMIALITA'

Art. 63

Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno nel 2019 hanno avuto un reddito non superiore a 40.000 euro, spetta un premio di 100 euro se hanno lavorato nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. I 100 euro sono rapportati ai giorni lavorati nello stesso mese e non vanno a comporre il reddito complessivo



ESONERO DAL SERVIZIO

Art. 87

Per la durata dell'emergenza il lavoro agile (da casa) è la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Qualora non sia possibile il lavoro agile, l'assenza dal lavoro è giustificata facendo utilizzare al dipendente le ferie pregresse (non quelle del 2020), altre forme di congedo, recupero ore, attueranno la rotazione dei dipendenti.

Esaurite tali possibilità, l'azienda può motivatamente esonerare il personale dal servizio.